



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CASINI, BOCCIA, GASPARRI, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, BASSO, BAZOLI, CALENDÀ, D’ELIA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, IRTO, LOMBARDO, MALPEZZI, MANCA, NICITA, RANDO, RENZI, ROJC, ROSSOMANDO, SCALFAROTTO, SENSI, VERDUCCI e VERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 2025

Disposizioni per il riconoscimento, il sostegno e la tutela delle persone con disabilità gravissima

ONOREVOLI SENATRICI E ONOREVOLI SENATORI.
– Il presente disegno di legge nasce dalle istanze e dalle proposte dell'Associazione « Gravissimi – Gli ultimi degli ultimi » e dalla consapevolezza che le persone in condizione di disabilità gravissima rappresentano uno dei segmenti più fragili della nostra società, spesso invisibili nei processi decisionali e nelle politiche pubbliche. Si tratta di individui che, a causa di patologie croniche, degenerative, neurologiche o rare, perdono in misura totale o quasi totale la capacità di compiere autonomamente le attività quotidiane più elementari, come nutrirsi, muoversi, comunicare o provvedere alla propria igiene. La loro condizione richiede un impegno costante da parte dei familiari e dei servizi socio-sanitari, ma spesso il supporto disponibile è frammentario, insufficiente o soggetto a disparità territoriali.

L'ordinamento giuridico italiano – pur riconoscendo già strumenti di tutela, come l'indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, le pensioni di inabilità civile previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, agevolazioni fiscali e il ruolo dell'amministratore di sostegno – non garantisce un riconoscimento unitario della condizione di disabilità gravissima, né una disciplina organica delle misure di sostegno necessarie.

Il presente disegno di legge intende colmare questa lacuna, costruendo un percorso integrato di tutela, assistenza e inclusione per le persone più vulnerabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza, solidarietà e tutela della salute (articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione) e con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a

New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

L'obiettivo principale del presente disegno di legge è il riconoscimento formale dello stato di disabilità gravissima, al fine di assicurare che le persone in questa condizione possano accedere a strumenti e servizi che rispondano ai loro bisogni complessi in maniera coerente e uniforme su tutto il territorio nazionale. In particolare, il disegno di legge intende garantire misure economiche adeguate, accesso a servizi sanitari e sociali integrati, agevolazioni per la mobilità e per i trasporti, strumenti di digitalizzazione e semplificazione delle procedure, tutela dei familiari e dei tutori, formazione specifica del personale sanitario e sociale e monitoraggio periodico dello stato di salute e dei livelli di autonomia.

Il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima avviene tramite commissioni multidisciplinari, costituite da medici specialisti, assistenti sociali e rappresentanti delle associazioni di persone con disabilità, che valutano criteri clinici, funzionali e sociali. Tale modello si ispira a quanto già previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrando l'esperienza accumulata a livello regionale in un quadro nazionale unico e omogeneo.

La proposta prevede poi una serie di misure di sostegno economico e assistenziale finalizzate a ridurre il peso della cura sulle famiglie e garantire una reale continuità assistenziale. Tra queste, è previsto un assegno mensile per la domiciliarità, accesso prioritario a servizi socio-sanitari e fornitura di ausili e tecnologie assistive, accompagnati da piani personalizzati di assistenza, aggiornati

nati periodicamente sulla base dello stato di salute e dei bisogni della persona. Questa attenzione alla personalizzazione richiama i principi sanciti dalla richiamata Convenzione delle Nazioni Unite, che sottolinea l'importanza di rispettare la dignità, la volontà e le preferenze individuali, anche nel contesto dell'assistenza quotidiana.

Particolare attenzione è riservata al ruolo dell'amministratore di sostegno, figura prevista dagli articoli 404 e seguenti del codice civile. La legge prevede che, ove possibile, l'amministratore sia individuato tra i familiari, garantendo così una continuità affettiva e relazionale fondamentale per la tutela della persona. L'amministratore collabora con i servizi socio-sanitari nella gestione dei piani personalizzati, tutelando la volontà e la dignità della persona assistita.

Un altro aspetto centrale riguarda la formazione del personale e i programmi di *screening* periodici. La proposta istituisce corsi preferenziali rivolti a medici, infermieri, assistenti sociali e operatori socio-sanitari, con moduli su gestione clinica, ausili tecnologici, comunicazione con persone con gravi disabilità e conoscenza della normativa vigente. Parallelamente, si prevede l'istituzione di un programma di *screening* periodici, da svolgersi almeno una volta l'anno, per monitorare lo stato di salute, rilevare eventuali peggioramenti o cambiamenti nelle condizioni funzionali e aggiornare i piani personalizzati di assistenza. Tali strumenti assicurano non solo maggiore efficacia nell'intervento socio-sanitario, ma anche un approccio proattivo, volto a prevenire complicanze e ridurre il rischio di ospedalizzazioni non necessarie.

Il disegno di legge introduce, inoltre, strumenti innovativi nel campo della mobilità e dei trasporti, prevedendo la creazione di una Banca dati nazionale della mobilità, che raccolga informazioni sui veicoli intestati alle persone con disabilità gravissima, sui permessi di accesso a zone a traffico limitato e

aree pedonali urbane, sulle riduzioni tariffarie autostradali e su eventuali autorizzazioni per accedere ad aree demaniali. A supporto, è introdotta la Tessera unica nazionale per la mobilità accessibile (TUNMA), che consente di semplificare l'accesso a tali benefici e di garantire uniformità tra i diversi territori. Inoltre, il disegno di legge prevede agevolazioni fiscali, quali la deducibilità a fini IRPEF per i costi dei trasporti e del carburante fino a 3.000 euro annui, la riduzione dell'IVA al 4 per cento o l'esenzione totale per veicoli adattati e il diritto di accesso dei veicoli in aree demaniali, a tutela dell'autonomia e della mobilità delle persone con disabilità gravissima.

Inoltre, il disegno di legge integra la legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, cosiddetta legge sul «Dopo di noi»), istituendo il programma «Durante noi», volto a promuovere percorsi di autonomia e inclusione già in presenza della famiglia, preparandone gradualmente la successione assistenziale consentendo, così, alle persone con disabilità gravissima di intraprendere un percorso personalizzato verso la vita indipendente, nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Infine, si prevede l'ampliamento dei permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, riconoscendo il maggior impegno richiesto per l'assistenza di persone in condizione di disabilità gravissima, nonché una tutela previdenziale per il *caregiver*.

L'impatto atteso di questo provvedimento è significativo. Da un lato, migliorerebbe concretamente la qualità della vita delle persone con disabilità gravissima e delle loro famiglie, riducendo il peso economico e organizzativo della cura quotidiana. Dall'altro, favorirebbe una maggiore integrazione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità gravissima, attraverso strumenti di mobilità accessibile e servizi personalizzati.

Si stima che in Italia i disabili gravissimi siano 1/18.000 abitanti il che comporta un numero complessivo di circa 3.278 persone. Ogni regione ha l'obbligo di avere un registro regionale dove vengono riportati il numero dei disabili gravissimi. A titolo di esempio, in Emilia-Romagna ce ne sono 435 e nella provincia di Rimini 35.

Il disegno di legge promuove l'equità su tutto il territorio nazionale, superando le disparità regionali, garantendo che i diritti fondamentali delle persone più vulnerabili siano effettivamente tutelati e la protezione attiva e immediata delle persone più vulnerabili, riducendo i rischi connessi a eventi calamitosi e assicurando la continuità dei

servizi essenziali attraverso l'istituzione di sistema informativo nazionale dedicato, gestito dal Dipartimento della protezione civile, in collaborazione con il Ministero della salute e con le regioni.

Il disegno di legge reca dunque un intervento complessivo, coerente e innovativo, in linea con i principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza e tutela della salute, nonché con gli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di diritti delle persone con disabilità, rappresentando un passo decisivo verso una società più giusta, solidale e moderna, capace di riconoscere la dignità e il valore di ogni persona, a prescindere dalle condizioni fisiche o cognitive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Nel rispetto della Costituzione e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la presente legge riconosce e tutela, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le persone in condizione di disabilità gravissima, come definite dall'articolo 2, garantendo loro un adeguato sostegno economico, sanitario, sociale e assistenziale.

Art. 2.

(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e riconoscimento dello stato di disabilità gravissima)

1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Si definiscono persone in condizione di disabilità gravissima coloro che beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o che sono comunque non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e che necessitano di assistenza continua nelle ventiquattro ore la cui interruzione, anche per un periodo molto breve, può comportare complicitanze gravi se non la morte della persona e per le quali sus-

sista almeno una delle seguenti condizioni:

a) persone in condizione di coma, stato vegetativo (SV) oppure di stato di minima coscienza (SMC) e con punteggio nella scala *Glasgow Coma Scale* (GCS) minore o uguale a 10;

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa nelle ventiquattro ore;

c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala *Clinical Dementia Rating Scale* (CDRS) maggiore o uguale a 4;

d) persone con lesioni spinali fra C0 e C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala *Impairment Scale* (AIS) di grado A o B; nel caso di lesioni con esiti asimmetrici, ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;

e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo minore o uguale a 1 per i quattro arti nella scala *Medical Research Council* (MRC), o con punteggio maggiore o uguale a 9 nella *Expanded Disability Status Scale* (EDSS), o in stadio 5 di *Hoehn e Yahr mod*;

f) persone con deprivazione sensoriale complessa, intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;

g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;

h) persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo secondo classificazione DSM-5, con quoziente intellettivo (QI) minore o uguale a 34 e con punteggio sulla scala *Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation* (LAPMER) minore o uguale a (CDRS) \geq 4;

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle ventiquattro ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

3-ter. Le condizioni di cui al comma 3-bis determinano priorità assoluta nell'accesso alle prestazioni dei servizi pubblici ».

Art. 3.

(Accertamento e riconoscimento della disabilità gravissima)

1. Nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, celerità, adeguatezza e uniformità delle prestazioni dei servizi pubblici, il riconoscimento dello stato di disabilità gravissima di cui all'articolo 2 è affidato in via esclusiva all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che si avvale di apposite commissioni multidisciplinari, composte, almeno, da un medico legale, un medico specialista della patologia prevalente, un assistente sociale e un rappresentante delle associazioni delle persone con disabilità.

2. In sede di accertamento della condizione di disabilità gravissima, da eseguire in via prioritaria urgente entro trenta giorni dalla data di richiesta dell'accertamento, la commissione multidisciplinare effettua in primo luogo la verifica relativa alla valutazione della capacità intellettuale o capacità di intendere e volere, come definita e accertata ai sensi della normativa e delle linee guida vigenti.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di indennità di accompagnamento e pensione di inabilità per le persone con disabilità gravissima)

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le persone con disabilità gravissima, l'importo mensile dell'indennità di accompagnamento è pari a 1.500 euro, rivalutabili annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente ».

2. All'articolo 12, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le persone con disabilità gravissima, l'importo mensile della pensione di inabilità è stabilito in 1.000 euro, rivalutabili annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di amministratori di sostegno per le persone in condizione di disabilità gravissima)

1. Per le persone in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, commi 3-*bis* e 3-*ter*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come introdotti dall'articolo 2 della presente legge, il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno, ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'amministratore di sostegno è individuato prioritariamente tra i familiari della persona beneficiaria, con priorità per il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, ai

sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, i genitori, i figli o i fratelli e le sorelle, qualora disponibili e idonei.

3. Qualora non vi siano familiari idonei o disponibili ai sensi del comma 2, il giudice può nominare un amministratore di sostegno esterno, scelto tra soggetti iscritti in appositi elenchi istituiti presso i tribunali o presso gli enti locali.

4. L'amministratore di sostegno, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari territoriali, cura l'attuazione del progetto di vita personalizzato della persona con disabilità gravissima, assicurando il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della medesima, nonché della volontà da questa espressa.

5. Le regioni e i comuni possono attivare percorsi formativi e di supporto tecnico per gli amministratori di sostegno individuati tra i familiari della persona con disabilità gravissima, al fine di agevolarne l'operato e garantire una gestione consapevole e trasparente delle funzioni loro attribuite.

Art. 6.

(Istituzione della Banca dati nazionale della mobilità per le persone con disabilità gravissima)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituita la Banca dati nazionale della mobilità per le persone con disabilità gravissima, di seguito denominata « Banca dati ».

2. Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, la Banca dati raccoglie le informazioni relative ai veicoli utilizzati in modo esclusivo o prevalente dalle persone con disabilità gravissima, ai permessi di accesso a zone a traffico limitato (ZTL), aree pedonali urbane (APU) e alle agevolazioni in materia di pedaggi autostradali.

3. Alle persone con disabilità gravissima è rilasciata una Tessera unica nazionale per la

mobilità accessibile (TUNMA), integrata digitalmente con la Banca dati.

4. La tessera consente:

a) l'accesso gratuito o agevolato alle ZTL e APU su tutto il territorio nazionale, mediante interoperabilità dei sistemi di controllo elettronico dei varchi;

b) la riduzione del 50 per cento del pedaggio autostradale per i veicoli registrati nella banca dati e utilizzati per il trasporto della persona con disabilità gravissima;

c) la priorità di rilascio e rinnovo dei contrassegni per la sosta riservata ai disabili, anche in formato digitale.

5. Le amministrazioni comunali e le società concessionarie autostradali riconoscono le agevolazioni previste dal presente articolo mediante l'integrazione dei propri sistemi con la banca dati nazionale.

6. Le persone con disabilità gravissima hanno diritto alla deduzione fiscale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei costi sostenuti per l'utilizzo di trasporti privati, inclusi veicoli di proprietà o a noleggio, per un importo massimo di 3.000 euro annui, comprovati mediante documentazione fiscale.

7. I costi del carburante utilizzato per il trasporto della persona con disabilità gravissima sono deducibili fino a un massimo di 3.000 euro annui, previa registrazione mediante scheda carburante nominativa collegata alla TUNMA.

8. L'acquisto di veicoli destinati al trasporto esclusivo o prevalente della persona con disabilità gravissima è soggetto a IVA ridotta al 4 per cento, con possibilità di esenzione totale nei casi di comprovata necessità di adattamento tecnico del veicolo.

9. I veicoli registrati nella banca dati nazionale per le persone con disabilità gravissima e contrassegnati dalla TUNMA sono autorizzati all'ingresso nelle aree demaniali, inclusi parcheggi pubblici, aree portuali e

parchi, senza costi aggiuntivi, nel rispetto della sicurezza e della normativa vigente.

10. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità di attuazione, gestione e interoperabilità della Banca dati, i criteri per la concessione e l'utilizzo della tessera, le modalità di rilascio delle certificazioni fiscali, l'integrazione della scheda carburante con la banca dati nazionale e i criteri per l'accesso alle agevolazioni fiscali.

Art. 7.

(Assistenza sanitaria)

1. Le regioni, in collaborazione con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituiscono percorsi formativi preferenziali per il personale sanitario, sociale ed educativo che opera nella presa in carico delle persone con disabilità gravissima, con priorità per medici di base, pediatri, infermieri, assistenti sociali e operatori socio-sanitari.

2. I corsi prevedono moduli relativi alle seguenti materie:

a) gestione delle disabilità gravissime e delle necessità assistenziali complesse;

b) tecniche di comunicazione e relazione con la persona e con i familiari;

c) normativa nazionale e diritti delle persone con disabilità gravissima;

d) utilizzo degli ausili tecnologici e dispositivi per l'autonomia personale.

3. Le regioni possono prevedere incentivi e certificazioni per il personale che completa con successo i percorsi formativi, al fine di

assicurare elevati *standard* di competenza e qualità dell'assistenza.

4. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per gli *screening* periodici per monitorare lo stato di salute e il livello di autonomia delle persone con disabilità gravissima, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che svolgono i suddetti *screening* con cadenza almeno annuale, garantendo l'aggiornamento dei piani personalizzati di assistenza. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.

Art. 8.

(Sistemi informativi e residenza digitale delle persone con disabilità gravissima)

1. Al fine di garantire una rapida e tempestiva comunicazione in caso di calamità naturali, emergenze sanitarie o eventi straordinari, le persone con disabilità gravissima sono registrate in un sistema informativo nazionale dedicato, gestito dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con il Ministero della salute e con le regioni.

2. La registrazione include informazioni relative alla residenza, alle condizioni di salute, alla presenza di ausili indispensabili, ai contatti dei familiari o dell'amministratore di sostegno e alle necessità specifiche di assistenza.

3. Le informazioni raccolte sono trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. I comuni, le aziende sanitarie locali e le strutture di emergenza utilizzano tali dati al solo fine di assicurare interventi

rapidi, adeguati e coordinati, garantendo l'evacuazione, il trasporto e l'assistenza alle persone con disabilità gravissima durante le emergenze.

Art. 9.

(Ampliamento dei permessi retribuiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. I giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono previsti nel numero di cinque per ciascun lavoratore dipendente, qualora l'assistenza riguardi una persona con disabilità gravissima, con possibilità di cumulo frazionato giornaliero o orario. La possibilità di fruire dei permessi di cui al primo periodo è estesa anche ai familiari conviventi, qualora siano coinvolti nell'assistenza quotidiana della persona con disabilità gravissima.

Art. 10.

(Calcolo dell'indicatore ISEE per nuclei familiari con soggetto in condizione di disabilità gravissima)

1. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per i nuclei familiari in cui sia presente almeno una persona con disabilità gravissima riconosciuta ai sensi della presente legge, si applica una maggiorazione di 2,0 punti del parametro della scala di equivalenza.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è finalizzata a riconoscere il maggior carico economico e assistenziale sostenuto dalle famiglie, in modo da assicurare una più equa valutazione della situazione economica complessiva.

3. Le amministrazioni competenti provvedono ad adeguare le procedure di calcolo ISEE entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

(Riduzione delle imposte locali per i nuclei con soggetto convivente in condizione di disabilità gravissima)

1. I comuni e gli altri enti locali con potere impositivo riconoscono una riduzione del 50 per cento delle imposte e dei tributi locali dovuti dai nuclei familiari in cui sia presente una persona con disabilità gravissima.

2. La riduzione si applica, in particolare, all'imposta municipale propria (IMU), alla tassa sui rifiuti (TARI), alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), nonché alle altre imposte comunali o locali di competenza degli enti di cui al comma 1.

3. I comuni sono autorizzati ad adottare appositi regolamenti per disciplinare le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e autocertificazione.

Art. 12.

(Modifiche alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e introduzione del programma « Durante noi »)

1. Alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. È istituito, in via integrativa, il programma denominato “Durante noi”, finalizzato a sostenere la persona con disabilità grave o gravissima nel proprio percorso di vita autonoma e assistita anche in presenza

del nucleo familiare di riferimento, anticipando e preparando le condizioni per l'attivazione del successivo programma "Dopo di noi". Il programma promuove progetti di vita indipendente, soluzioni abitative temporanee, sostegni alla formazione, inserimento lavorativo e sviluppo dell'autonomia personale e relazionale »;

b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* I finanziamenti di cui alla presente legge possono essere destinati anche a interventi di tipo sperimentale e progressivo del programma "Durante noi", realizzati in collaborazione con enti locali, associazioni del Terzo settore e famiglie, con la finalità di assicurare continuità tra l'assistenza familiare e quella successiva alla perdita dei genitori o dei tutori ».

Art. 13.

(Riconoscimento dei contributi previdenziali figurativi ai caregiver familiari di persone con disabilità gravissima)

1. Ai fini del riconoscimento dei diritti previdenziali, i periodi durante i quali il *caregiver* familiare presta assistenza continuativa, non occasionale e non professionale a una persona con disabilità gravissima riconosciuta ai sensi della presente legge, sono coperti da contribuzione figurativa a carico dello Stato.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 14.

(Misure abitative in favore dei nuclei familiari con persone in condizione di disabilità gravissima)

1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), i nuclei familiari nei quali sia presente una persona con disabilità gravissima riconosciuta ai sensi della presente legge hanno diritto a una maggiorazione del punteggio pari ad almeno il 30 per cento del punteggio base previsto dai regolamenti regionali. Tale maggiorazione è finalizzata a garantire priorità nell'accesso agli alloggi idonei sotto il profilo dell'accessibilità architettonica, logistica e ambientale.

2. Le regioni e gli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica provvedono ad adeguare i propri regolamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando criteri uniformi su tutto il territorio nazionale e priorità per gli alloggi a barriere architettoniche ridotte o completamente accessibili.

3. Ai fini dell'acquisto o della ristrutturazione della prima casa di abitazione da parte di nuclei familiari in cui sia presente una persona con disabilità gravissima, gli istituti di credito convenzionati con lo Stato o con le regioni sono tenuti ad applicare tassi di interesse agevolati inferiori di almeno un punto percentuale rispetto al tasso medio di mercato per operazioni analoghe.

Art. 15.

(Fondo nazionale per la disabilità gravissima)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo nazionale per la disabilità gravissima, destinato al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, con una do-

tazione di 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite annualmente le risorse del Fondo di cui al comma 1, in base alla popolazione residente e al numero di persone riconosciute in condizione di disabilità gravissima residenti in ciascuna regione o provincia autonoma.

Art. 16.

*(Istituzione del Registro del centro di costo
« ad personam »)*

1. Le regioni istituiscono il Registro del centro di costo « *ad personam* » nel quale vengono contabilizzati, per ogni soggetto disabile gravissimo gli importi relativi alla fruizione di ogni prestazione erogata ai sensi della presente legge.

Art. 17.

(Relazione annuale alle Camere)

1. Il Governo presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15 e sui risultati conseguiti in termini di qualità della vita delle persone interessate.

Art. 18.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere

sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. Entro il 30 aprile 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, con esclusione delle spese commesse a salute, *welfare*, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 giugno 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

